

UNSI

UNIONE NAZIONALE SOTTUFFICIALI ITALIANI



STATUTO

Approvato dal XXVII° Congresso Nazionale dei Delegati a Viterbo con verbale 6/2022
datato 19 ottobre 2022

A.2

INDICE DOCUMENTO	Pagina
A.1.COPERTINA	pag. 1
A.2.INDICE STATUTO	pag. 2
STATUTO	
TITOLO I- COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI	
Art. 1.COSTITUZIONE	pag. 4
Art. 2.ADERENTI	pag. 4
Art. 3.SCOPI	pag. 4
Art. 4.SEDE	pag. 4
Art. 5.BANDIERA – TESSERE – SEGNI DISTINTIVI	pag. 4
Art. 6.MEZZI	pag. 4
Art. 7. DURATA E SCIoglimento	pag. 5
TITOLO II - SOCI	
Art. 8.SOCI – GENERALITA’	pag. 5
Art. 9.MODALITA’ DI ADESIONE	pag. 5
Art. 10.TESSERAMENTO E QUOTE SOCIALI	pag. 5
Art. 11.DIRITTI-DOVERI-LIMITAZIONI	pag. 6
Art. 12.INCOMPATIBILITA’	pag. 6
Art. 13.PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO	pag. 6
TITOLO III - capo 1° - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA	
Art. 14.STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag. 6
Art. 15.CARICHE SOCIALI	pag. 6
Art. 16.ELETTORI	pag. 7
Art. 17.DURATA DELLE CARICHE	pag. 7
Art. 18.GRATUITA’ DELLE CARICHE SOCIALI	pag. 7
Art. 19.NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI	pag. 7
Art. 20.CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI	pag. 7
Art. 21.PRESIDENZA ONORARIA	pag. 8
Art. 22.VERBALI DI RIUNIONE	pag. 8
Art. 23.ORDINI DEL GIORNO	pag. 8
TITOLO III - capo 2° - ORGANI E CARICHE SOCIALI	
Art. 24.CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI	pag. 8
Art. 25.ADEMPIMENTI CONGRESSUALI DELLA SEZIONE	pag. 8
Art. 26.VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE	pag. 8
Art. 27.PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI	pag. 9
Art. 28.DELEGATI AL CONGRESSO.	pag. 9
Art. 29.CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE NAZIONALE.	pag. 9
<i>Art. 29 a)COMPOSIZIONE</i>	pag. 9
<i>Art. 29 b)FUNZIONAMENTO</i>	pag. 9
<i>Art. 29 c)DURATA</i>	pag. 10
Art. 30.PRESIDENTE NAZIONALE.	pag. 10
Art. 31.VICE PRESIDENTI NAZIONALI.	pag. 10
Art. 32.CONSIGLIERI NAZIONALI	pag. 10
Art. 33.COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI	pag. 10
Art. 34.COLLEGIO NAZIONALE PROBIVIRI	pag. 11

Art. 35.SEGRETARIO GENERALE	pag. 11
Art. 36.TESORIERE	pag. 11
Art. 37.GESTORE INFORMATICO/WEBMASTER	pag. 11
Art. 38.DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO D'INFORMAZIONE	pag. 11
Art. 39.DAME UNSI	pag. 12
Art. 40.COMMISSARIO STRAORDINARIO	pag. 12
TITOLO III - capo 3° - ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICHE	
Art. 41.LA SEZIONE	pag. 12
Art. 42.ORGANI E CARICHE DELLA SEZIONE	pag. 12
TITOLO III - capo 4° - RADUNI – MANIFESTAZIONI - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI - SIMILARI INTERNAZIONALI	
Art. 43.RADUNI – MANIFESTAZIONI	pag. 13
Art. 44.RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI INTERNAZIONALI	pag. 13
TITOLO IV A) – AMMINISTRAZIONE	
Art. 45.AMMINISTRAZIONE PROVENTI	pag. 13
Art. 46.GESTIONE	pag. 13
Art. 47.ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO	pag. 14
TITOLO IV B) – DISCIPLINA	
Art. 48.CONDOTTA DISCIPLINARE - GENERALITA'	pag. 14
Art. 49.SANZIONI	pag. 14
Art. 50.RICORSI	pag. 14
TITOLO V – PUBBLICAZIONI	
Art. 51.STAMPA ASSOCIATIVA	pag. 14
Art. 52.DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL'UNSI	pag. 14
Art. 53.PUBBLICAZIONI A CURA DELLE SEZIONI.	pag. 15
Art. 54.SITO INTERNET E SOCIAL NETWORK	pag. 15
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 55.INTERPRETAZIONE NORME STATUTARIE	pag. 15
Art. 56.MODIFICHE ALLO STATUTO	pag. 15
Art. 57.REGOLAMENTO	pag. 15
Art. 58.SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI	pag. 15
Art. 59.RINVIO A NORME DI LEGGE	pag. 15
Art. 60.SOSTITUZIONE	pag. 15

STATUTO UNSI

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE – SCOPI

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, identificabile anche con l'acronimo UNSI, legalmente riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Dicembre 1990

Art 2 – ADERENTI

All'UNSI, possono aderire i Sottufficiali ed il personale ad essi assimilato, in servizio e/o in quiescenza, quelli provenienti dal servizio di complemento, senza distinzione di genere, appartenenti alle quattro Forze Armate (Esercito – Marina – Aeronautica e Carabinieri) ed ai Corpi Armati dello Stato, del comparto sicurezza e soccorso pubblico in servizio attivo (Vigili del Fuoco e Protezione Civile)

Art. 3 – SCOPI

L'UNSI è un organismo libero, indipendente, apolitico, aconfessionale e non ha scopo di lucro né commerciale. Ciò premesso si prefigge di conseguire i seguenti scopi:

1. tutelare gli interessi giuridici, morali e materiali nonché il prestigio dei Sottufficiali associati promuovendo iniziative idonee a valorizzarne i meriti, a stimolarne la crescita e a favorirne un equo riconoscimento in un contesto di collaborazione con le altre categorie del personale militare.
2. tenere vive le tradizioni militari ed esaltare l'amor di patria, espressione dell'Unità Nazionale;
3. rinsaldare e moltiplicare i collegamenti fra il personale in congedo e quello in servizio;
4. promuovere, compatibilmente con le proprie competenze giuridiche e finanziarie, attività socio-ricreative e culturali a favore dei Sottufficiali e dei loro familiari, concorrendo alla realizzazione di progetti formativi finalizzati a diffondere tra i giovani i valori fondamentali di civismo, legalità e solidarietà;
5. concorrere attivamente alla ricerca di soluzioni adeguate alle problematiche sociali, fornendo la propria solidale collaborazione;
6. promuovere, nel rispetto delle leggi nazionali e su piani di assoluta parità, rapporti di collaborazione con similari sodalizi esteri e/o internazionali;
7. sviluppare i rapporti di collaborazione con le altre Associazioni d'Arma e combattentistiche, con le Associazioni di Volontariato No Profit e in generale con Enti del Terzo Settore
8. partecipare attivamente alle cerimonie ufficiali indette dalle Autorità Militari e Civili;
9. interagire, a tutela degli interessi dei propri associati, tramite la figura del suo Presidente o, in caso di necessità, di un suo delegato, con il Ministero della Difesa, con gli Organi della Rappresentanza Militare, nonché con gli altri dicasteri interessati, nell'ambito delle norme di cui al Testo Unico sull' Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010 e sue modificazioni);

Art. 4 – SEDE

L'Associazione UNSI ha sede legale in Vicolo Monte Santo 4 nel Comune di Valvasone Arzene. Su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, la sede legale può essere trasferita per comprovate necessità organizzative e/o logistiche.

La variazione di sede legale comporta la comunicazione, ai sensi del DPR 361/00, alla Prefettura UTG competente per territorio.

UNSI opera sul territorio nazionale e all'estero attraverso le sue Sedi / Sezioni periferiche

Art. 5 – BANDIERA - TESSERE – SEGNI DISTINTIVI

La Bandiera, le insegne e i fregi ufficiali utilizzati, conformi al Tricolore Italiano, rappresentano l'Unione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, stabilisce il tipo e la veste grafica della tessera, del distintivo e di altri eventuali contrassegni associativi da adottare.

Logo, segni distintivi e l'utilizzo dell'acronimo sono di proprietà di UNSI ed il loro utilizzo è disciplinato da apposite norme contenute nel regolamento dell'associazione all'art. 9 d)

Per quanto attiene alle possibilità di fregiarsi di decorazioni valgono le norme vigenti emanate dagli organi competenti.

Art. 6 - MEZZI

L'UNSI realizza le proprie finalità mediante l'apporto volontario di tutti i suoi associati ma anche con attività e modalità che consentano di acquisire le risorse finanziarie da destinare ai propri scopi istituzionali ed associativi. Le risorse economiche possono essere reperite tramite:

1. il pagamento delle quote sociali;
2. i contributi di singole persone, enti pubblici, privati ed Istituzioni;
3. il ricavato di iniziative promosse sul territorio dall'Associazione;
4. i lasciti, le donazioni e le libere contribuzioni provenienti da aziende ed imprese;

Art. 7 - DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell'Unione è illimitata.

Il suo scioglimento è regolato dalle disposizioni vigenti e per le motivazioni in esse previste.

Può essere sciolta altresì nei casi e con le modalità previste al successivo art.58.

TITOLO II - SOCI

Art. 8 – SOCI – GENERALITA'

Nel rispetto del principio generale per cui la condivisione degli ideali associativi è conseguente ad una condotta morale ineccepibile, i soci dell'UNSI sono:

1. Soci Effettivi: sono tali i Sottufficiali e/o il personale assimilato in congedo ed in servizio la cui domanda di iscrizione sia stata accolta, come previsto all'art. 2;
2. Soci Simpatizzanti: sono tali i familiari dei Sottufficiali nonché tutti coloro che condividono le finalità associative, la cui domanda di iscrizione sia stata accolta.
3. Soci Onorari: possono acquisire la qualifica di "onorario" i soci che, su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione e successiva delibera del Consiglio Direttivo Nazionale al quale la candidatura va sottoposta, siano riconosciuti meritevoli di tale riconoscimento per l'impegno straordinario profuso a favore della Associazione. I soci ai quali venga attribuita questa qualifica non potranno essere eletti in alcun organo della Associazione, locale o nazionale.

Ai soci possono essere riconosciute le seguenti qualifiche:

- Fondatori: sono tali coloro che, in quanto Sottufficiali, abbiano concorso alla fondazione di una sezione;
- Onorari: sono tali i Sottufficiali che abbiano dato particolare lustro alla categoria acquisendo straordinari riconoscimenti in campo nazionale/internazionale;
- Benemeriti: sono tali coloro che, con la loro opera e dedizione, si siano spesi procurando all'associazione, operativamente e finanziariamente, considerevoli benefici.

Il regolamento ne disciplina le modalità per l'attribuzione all'art. 8)

Art. 9 – MODALITA' DI ADESIONE

Quanti desiderassero associarsi a UNSI dovranno effettuare la relativa iscrizione presso la Sezione di appartenenza territoriale, sottoscrivendo la relativa domanda.

La domanda di adesione dovrà essere approvata dal Consiglio di Sezione che, in caso di valutazione positiva, rilascerà la relativa tessera associativa in corso di validità che attesterà ufficialmente l'acquisito "status" di socio, determinandone la tipologia.

Nel caso in cui non esistesse una sezione territorialmente competente, l'aspirante socio potrà richiedere l'iscrizione alla sezione territoriale più vicina, se esistente, o direttamente alla Segreteria Nazionale, che consentirà di aderire alle procedure di iscrizione ed al pagamento della tessera associativa, inserendolo nel programma di gestione Soci della Presidenza Nazionale. Con la ricezione della tessera associativa, in corso di validità e che attesterà l'avvenuta accettazione della iscrizione ad UNSI si consegnerà la condizione di "Socio".

La domanda di adesione potrà anche essere compilata on line, attraverso il modulo disponibile nel sito dell'associazione all'indirizzo www.unsi.it

Art. 10–TESSERAMENTO E QUOTE SOCIALI

La Sezione territoriale cura annualmente la campagna rinnovo tesseramenti aderenti.

La quota sociale è composta da una parte comune a tutte le sezioni, stabilita dal Congresso Nazionale, non modificabile e da una quota variabile che la sezione potrà aggiungere per finanziare le attività e l'organizzazione dell'unità territoriale.

Ciascuna Sezione, mediante l'adozione di una delibera assunta dal suo Consiglio Direttivo, è libera di fissare l'ammontare della quota variabile di sua spettanza, che si cumula con quella stabilita a livello nazionale.

E' obbligo della sezione curare l'incasso delle quote annuali nazionali, tenere aggiornato l'archivio informatico contenente l'elenco soci, distinguendoli per categoria e inviare le quote soci alla sede nazionale, al più tardi entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

Il mancato versamento delle quote sociali in misura corrispondente a quella fissata dal Congresso Nazionale è possibile motivo di commissariamento della sezione inadempiente, determinando la possibile perdita dello stato di socio per ciascun aderente.

In caso di rinuncia, decadenza e revoca dello status di socio, le quote sociali eventualmente già versate non saranno ripetibili.

Art. 11 - DIRITTI - DOVERI – LIMITAZIONI DEI SOCI

Tutti i soci, iscrivendosi a UNSI, hanno il dovere di collaborare affinché si mantenga e si rafforzi lo spirito di cooperazione, il senso di reciprocità, il senso etico e l'integrità dell'Associazione.

Quanti risultino in regola con il versamento delle quote sociali, avranno diritto a:

- partecipare alle assemblee sezionali;
- frequentare la sede sociale.
- indicare i delegati di Sezione al Congresso Nazionale
- partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione
- fruire di particolari vantaggi ove l'Associazione sottoscriva accordi o convenzioni a vantaggio dei suoi associati
- ricevere i numeri dell'organo di informazione dell'associazione

Tutti i soci hanno il dovere di:

1. osservare le norme statutarie e regolamentari;
2. uniformarsi alle deliberazioni degli organi associativi;
3. cooperare lealmente ed efficacemente alla realizzazione degli scopi dell'UNSI;
4. concorrere ad elevare il prestigio dell'UNSI
5. garantire una condotta integerrima e rispettosa dei principi cui l'Associazione si ispira.

I soci simpatizzanti:

- Possono concorrere solo alla carica di Consigliere di Sezione

Art. 12 – INCOMPATIBILITÀ

I soci non possono aderire ad altre Associazioni che perseguano finalità o abbiano caratteristiche e modalità di azione, a giudizio del Congresso Nazionale, in contrasto con quelli associativi, nello specifico quelli enunciati nel presente Statuto, nella Costituzione e nelle altre leggi dello Stato.

Art. 13 - PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

1. I motivi di perdita dello status di socio di UNSI sono conseguenti a:
 - a. radiazione dai ruoli Sottufficiali;
 - b. comprovate condotte riprovevoli, anche conseguenti a decisioni adottate dall’Autorità Giudiziaria ed aventi rilevanza penale o a decisioni adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’UNSI.
 - c. privazione dell’elettorato e/o condanna definitiva che comporti l’interdizione dai pubblici uffici e/o la rimozione dal grado;
 - d. l’espulsione dalle Forze Armate e/o dai Corpi armati ed ausiliari dello Stato;
 - e. il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti
 - f. dimissioni;
2. Il regolamento precisa le competenze e modalità d’intervento degli organi sociali e decorrenza dei provvedimenti adottati. Eventuali casi di riammissibilità saranno decisi dal Consiglio Direttivo Nazionale previa valutazione di una sintetica relazione del Collegio dei Probiviri come previsto all’art. 12) del Regolamento
3. Tale decisione del Consiglio Direttivo Nazionale è vincolante per tutti gli Organi associativi Nazionali e periferici.

TITOLO III - capo 1° - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 14 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L’associazione si articola ed opera tramite:

- Congresso Nazionale dei Delegati
- Presidente Nazionale;
- Tre Vice Presidenti Nazionali di cui uno con funzioni Vicarie conferite dal Presidente Nazionale;
- Consiglio Direttivo Nazionale;
- Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Sezioni

Art. 15 - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono finalizzate a garantire la funzionalità, la rappresentanza e il corretto funzionamento dell’associazione. Le cariche sociali sono elettive o conseguenti a nomina.

Sono elettive le cariche

- del Presidente,
- dei tre Vicepresidenti, di cui uno Vicario,
- dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale,
- dei componenti il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

Possono eleggere le cariche nazionali esclusivamente i soci effettivi.

Poiché l’associazione opera e si articola in sezioni a livello locale, la struttura organizzativa della Sezione ricalca la struttura nazionale con la sola eccezione della figura del Vice presidente, che a livello locale è identificato in un solo componente.

A livello periferico non è prevista la presenza del Collegio dei Probiviri che rimane

organo unico e centrale.

Per garantire meglio la funzionalità dell'Associazione sotto il profilo operativo, il Presidente Nazionale potrà nominare specifiche figure che lo affianchino ed operino come coadiutori nella gestione di particolari attività o progetti: a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad esempio il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Responsabile della Comunicazione e dell'Organo di Informazione, il Commissario Straordinario, i Consulenti dell'Associazione, la Coordinatrice Dame UNSI. Il Presidente nominerà queste figure ove ritenute opportune o necessarie, informando preventivamente il Consiglio Direttivo Nazionale. Il loro ruolo si esaurirà all'espletamento dell'incarico o, al più tardi, alla cessazione dalla carica del Presidente che li ha nominati.

Art. 16 - ELETTORI

Per le cariche nazionali: possono partecipare, in qualità di elettori al rinnovo delle cariche degli organismi nazionali, i Delegati delle Sezioni al Congresso Nazionale in rappresentanza di tutti i soci effettivi della rispettiva Sezione purché in regola con il tesseramento e quindi "soci" effettivi di UNSI.;

Per le cariche sezionali: possono partecipare, in qualità di elettori, al rinnovo delle cariche degli organismi Sezionali tutti i Soci iscritti, effettivi e simpatizzanti, purché in regola con il tesseramento e quindi "soci" di UNSI; tuttavia ai simpatizzanti è preclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Presidente e di Vice Presidente. Il Regolamento fissa le procedure connesse alle operazioni di voto. Art. 15) Regolamento

Art. 17 - DURATA DELLE CARICHE

La durata delle cariche sociali, siano esse elettive e/o di nomina è stabilita in quattro anni.

Il Presidente Nazionale dura in carica quattro anni. Tutti gli eletti nelle cariche nazionali e di sezione permangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti.

La carica di Presidente Onorario è a vita.

Fa eccezione l'incarico di Commissario Straordinario la cui durata in carica è direttamente legata alla gestione della problematica per la quale è stato nominato. L'espletamento dell'incarico o la sua impossibilità di espletamento sono causa di cessazione dello svolgimento dell'incarico di Commissario Straordinario

Tutti gli incarichi ulteriori, di nomina presidenziale, cessano automaticamente in caso di mancata rielezione o esaurimento dei mandati disponibili del Presidente che li ha nominati.

In caso di eventi eccezionali e straordinari di portata nazionale (ad esempio la pandemia) che possano impedire a qualunque organismo di UNSI in scadenza di mandato di procedere, come previsto dal presente Statuto e dal collegato Regolamento, al suo rinnovo, sarà possibile proseguire nella sua attività in regime di "prorogatio" fino al momento in cui l'evento sarà cessato e sarà possibile riprendere ad operare come previsto dalle norme UNSI, in presenza o via internet, in questo caso nel rispetto delle norme di sicurezza, identificabilità e trasparenza previste dal Regolamento.

Art. 18 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali, elettive e di nomina, sono gratuite. E' previsto il solo rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le previsioni di bilancio. Eventuali integrazioni di bilancio dovranno essere approvate dal Presidente Nazionale sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 - NON CUMULABILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Il Regolamento stabilirà i casi di incompatibilità e non cumulabilità delle cariche sociali salvo diversa prescrizione del Presidente Nazionale. Art.17) Regolamento

Art. 20 - CESSAZIONE DALLE CARICHE SOCIALI

La cessazione delle cariche sociali può avvenire per:

- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni;
- c) perdita della qualifica di socio;
- d) espulsione;
- e) revoca.

Il regolamento Art.18) regolamento precisa competenze e modalità di intervento degli organi sociali, nonché la decorrenza dei provvedimenti assunti in tutti i casi contemplati. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale riguardo i punti d) ed e), è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. La decisione è inappellabile.

Art. 21 - PRESIDENZA ONORARIA

Alla Presidenza Onoraria, Nazionale o di Sezione, possono essere eletti solo i Soci che hanno rivestito la carica di Presidente Nazionale o di Sezione.

La carica di Presidente Onorario è incompatibile soltanto con la carica di Presidente Nazionale, potendo invece concorrere alle altre cariche associative. Il ruolo del Presidente Onorario è un ruolo di mera rappresentanza.

I requisiti e le procedure per il conferimento della Presidenza Onoraria sono stabiliti dal regolamento. Art.19) Regolamento

Art. 22 - VERBALI DI RIUNIONE

1. Per ogni riunione degli organi sociali nazionali e sezionali deve essere redatto un apposito verbale.
2. Il verbale di riunione deve essere letto ed approvato prima che le riunioni siano sciolte e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art. 23 - ORDINI DEL GIORNO

1. La definizione degli argomenti da iscrivere all'ordine del Giorno per i lavori congressuali è di competenza del Presidente Nazionale, in caso di necessità e impedimento del Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale Vicario, d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.
2. Le singole Sezioni possono formulare proposte al Consiglio Direttivo Nazionale, adeguatamente elaborate, per l'inserimento di argomenti specifici nell'Ordine del Giorno congressuale. Argomenti già proposti al Consiglio Direttivo Nazionale o al Congresso Nazionale, anche in maniera informale e già respinti, non potranno essere riproposti.
3. La definizione dell'Ordine del Giorno per i lavori delle assemblee di Sezione è di competenza del Consiglio Direttivo di Sezione.

TITOLO III - capo 2° - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 24 - CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

1. Il Congresso Nazionale dei Delegati è il massimo organismo dell'Unione. In tale consesso che si riunisce ordinariamente una volta all'anno, il Presidente Nazionale relaziona l'assemblea dei delegati sulle attività svolte, sui programmi predisposti per l'annualità successiva, sullo stato dell'Associazione
2. Il Congresso Nazionale approva la Relazione annuale del Presidente Nazionale, approva le linee guida ed i programmi che il Presidente espone al consesso dei delegati, approva il Bilancio associativo e le previsioni di spesa presentate.
3. Il Congresso Nazionale ha potere di valutare eventuali proposte di modifica in materia di Statuto e di Regolamento secondo quanto previsto dal successivo art. 54.
4. Il Congresso Nazionale è costituito dai Delegati delle Sezioni e viene convocato tramite comunicazione scritta o posta elettronica, presso gli indirizzi istituzionali di ogni singola Sezione. Ogni quattro anni è chiamato a rinnovare le cariche nazionali.

Art. 25 - ADEMPIMENTI CONGRESSUALI DELLA SEZIONE

Il Presidente di Sezione, ricevuto l'avviso di convocazione al Congresso Nazionale, indice, entro il termine di 30 giorni, l'Assemblea sezionale alla quale presenterà i temi all'Ordine del Giorno del successivo Congresso Nazionale. L'Assemblea provvederà altresì alla nomina del Delegato che rappresenterà la Sezione al Congresso Nazionale

Art. 26 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è validamente costituito in seduta:

ORDINARIA:

- in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Delegati rappresentanti gli aventi diritto delle Sezioni e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati rappresentanti gli aventi diritto delle Sezioni presenti ai lavori e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice degli stessi.

STRAORDINARIA:

1. sia in prima che in seconda convocazione con l'intervento di tanti delegati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono valide se approvate con la maggioranza semplice dei Delegati rappresentanti gli aventi diritto delle Sezioni
2. in caso di mancato raggiungimento del numero legale il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, ove la situazione finanziaria ed organizzativa lo consenta, provvederà alla eventuale riconvocazione entro le 24 ore successive.
3. Fermo il rispetto delle norme relative alla convocazione dell'adunanza, il Congresso Nazionale, può essere convocato e svolgersi anche in forma telematica, ove le condizioni lo consentano o lo rendano necessario, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché l'adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate e disciplinate specificamente nel regolamento associativo. Art.15) Regolamento

Art. 27 - PROCEDURE PER LE SEDUTE CONGRESSUALI

- Il Presidente Nazionale propone all'assise una rosa di tre nominativi tra i Vice Presidenti Nazionali cui i Congressisti sceglieranno il Presidente del Congresso.
- Il Congresso Nazionale è presieduto da un Presidente del Congresso. I verbali del Congresso Nazionale vengono redatti dal Segretario del Congresso.

Il Presidente del Congresso a sua volta nomina:

1. la Commissione Verifica Poteri per l'accertamento della legittimità della posizione dei Delegati delle Sezioni;
2. un moderatore che, alternandosi disciplinano gli interventi e lo svolgimento della discussione come da ordine del giorno;
3. un segretario ed un segretario aggiunto per la redazione del processo verbale dei lavori congressuali;
4. la commissione di scrutinio costituita da tre membri di cui uno Presidente (nei casi di rinnovo delle cariche sociali). I componenti della Commissione di scrutinio non possono essere i candidati al rinnovo delle cariche sociali Nazionali

Art. 28 - DELEGATI AL CONGRESSO

1. Il Delegato della Sezione al Congresso Nazionale deve essere iscritto tra i soci effettivi da almeno tre anni consecutivamente
2. La Sezione non può delegare ad altri le proprie attribuzioni eccezione fatta per le sezioni estere.

Art. 29 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo delle deliberazioni congressuali nonché il garante dell'ordinata attuazione delle attività amministrative, organizzative, economiche dell'Associazione.

Art 29.a) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:

- Un Presidente;
- Un Vice Presidente Nazionale Nord, un Vice Presidente Nazionale Centro, un Vice Presidente Nazionale Sud di cui uno con funzione di Vicario.
- Nove Consiglieri Nazionali di cui 6 assegnati alla zona Nord, 2 assegnati alla zona Centro e 1 assegnato alla zona Sud

29.b) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo Nazionale deve riunirsi almeno due volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi componenti lo ritengano necessario.

Fermo il rispetto delle norme relative alla convocazione dell'adunanza, il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato e svolgersi in forma telematica, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate e disciplinate specificamente nel regolamento associativo Art.15) Regolamento

L'ordine di convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale è emanato e diramato a cura del Presidente Nazionale.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri con diritto a voto deliberativo e le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli stessi.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale possono partecipare e senza diritto di voto,

- i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ogni qualvolta vi siano argomenti di natura contabile che potrebbero coinvolgerli;
- i membri del Collegio dei Probiviri ogni qualvolta i temi all'Ordine del Giorno possano comportarne il loro coinvolgimento;
- il Capo Coordinamento Dame in quanto, per i temi da trattare, possano essere utili alla loro migliore trattazione

29.c) ATTIVITA

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di:

- dare attuazione agli scopi sociali secondo le direttive del Congresso;
- programmare le iniziative dell'associazione
- gestire ed amministrare la sede centrale ed i fondi dell'Unione;
- esercitare azioni di controllo sulle Sezioni;
- curare i rapporti fra la sede Nazionale e le Sezioni;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo redatti dal Tesoriere che, corredati della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dovranno essere presentati e valutati oltre che approvati dal Congresso Nazionale;
- adottare, in caso di urgenza, provvedimenti di straordinaria amministrazione;
- redigere i regolamenti da sottoporre all'approvazione del Congresso Nazionale;
- emanare disposizioni per la costituzione di Sezioni e stabilirne la giurisdizione territoriale;

Art. 30 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale rappresenta, a tutti i livelli, l'Associazione ed emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportuno o necessarie per la migliore applicazione dello Statuto e del Regolamento di cui è principale garante

Il Presidente Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale fra i soci effettivi tesserati da almeno cinque anni consecutivi. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. E' la massima carica associativa, rappresenta legalmente l'Unione ed assicura in via esclusiva il collegamento con le massime Autorità civili e militari e con le Sezioni.

COMPITI: Il Presidente Nazionale:

- convoca il Congresso Nazionale;
- presiede il Consiglio Direttivo Nazionale;
- in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale Vicario;
- convoca il Collegio Nazionale dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- coordina e promuove d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale raduni e manifestazioni nonché i progetti a carattere Nazionale ed internazionale;
- per l'espletamento delle sue funzioni di rappresentanza può delegare i Vice Presidenti Nazionali.
- nomina figure necessarie al migliore ed ottimale funzionamento dell'associazione

Art. 31 – VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Sono eletti dal Congresso Nazionale in numero di tre fra i soci effettivi e tesserati da almeno cinque anni consecutivi. I Vicepresidenti nazionali coadiuvano il presidente ed assolvono gli incarichi ad essi affidati. In caso di assenza o indisponibilità del Presidente Nazionale è chiamato a sostituirlo il Vicepresidente Vicario.

Art. 32 - CONSIGLIERI NAZIONALI

Sono eletti dal Congresso Nazionale fra i Soci effettivi e tesserati da almeno cinque anni ed espletano le funzioni previste per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 33 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto dal Congresso Nazionale, tra i soci effettivi e tesserati da almeno cinque anni consecutivi.
2. Esso è composto da tre membri, dei quali uno con le funzioni di Presidente. Vengono eletti altresì due membri supplenti.
3. Ad esso competono tutte le prerogative previste dal presente statuto e dal regolamento dell'Unione in vigore, nonché, in quanto compatibili dalle norme di legge in materia di revisione legale e contabile.
4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti:
 - a. procede trimestralmente ad effettuare gli accertamenti amministrativi con controlli ed ispezioni verbalizzandone i relativi esiti;
 - b. per gravi ed evidenti motivi finanziari, può richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. di ogni esercizio finanziario presenta al Consiglio Direttivo Nazionale, a corredo del bilancio consuntivo, una relazione che, verrà successivamente portata a conoscenza del congresso nazionale;
 - d. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non sono candidabili a nessuna delle altre cariche Sociali Nazionali previste dal presente Statuto.

Art. 34 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso, tra i soci effettivi e tesserati da cinque anni consecutivi, ed è composto di tre membri, dei quali uno con le funzioni di Presidente. Vengono eletti altresì due membri supplenti.

E' organo unico di appello nei confronti delle decisioni del Consiglio Direttivo Nazionale e/o Sezionale e del Presidente

Il Collegio Nazionale dei Probiviri - che si riunisce su richiesta del Presidente Nazionale - delibera e fornisce pareri su:

- ricorsi relativi alle vertenze fra i Soci e fra questi e gli Organi sociali;
- tutte le controversie ad esso deferite dagli Organi centrali e periferici;
- interpretazione e proposte di modifica delle norme dello statuto e/o del Regolamento

I componenti del Collegio dei Probiviri non sono candidabili a nessuna delle altre cariche Sociali Nazionali previste dal presente Statuto

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti per tutti gli Associati ed organi dell'Associazione e quindi non sono appellabili.

Art. 35 - SEGRETARIO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE

1. Il Segretario della Presidenza Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale tra i soci iscritti da almeno 5 anni
Svolge i suoi compiti a stretto contatto con la Presidenza Nazionale ed il Consiglio Direttivo Nazionale; in particolare:
 - a. collabora con il Presidente Nazionale e con il Vice Presidente Nazionale Vicario ed ha funzioni di coordinamento degli uffici di Segreteria;
 - b. risponde direttamente al Presidente Nazionale per lo svolgimento delle proprie funzioni;
 - c. redige il verbale di seduta del Consiglio Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale;
 - d. cura la regolare tenuta del carteggio corrente, dell'archivio ed evade la corrispondenza;

- e. cura la buona tenuta e l'arricchimento della biblioteca dell'Unione;
- f. opera in coordinamento per l'organizzazione del Congresso Nazionale ed in base alle direttive emanate dal Presidente Nazionale sul deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale;

Art. 36 - TESORIERE

1. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente Nazionale al quale risponde direttamente nell'esercizio delle proprie funzioni tra i soci tesserati.
2. Sono di sua competenza:
 - La gestione dei fondi dell'Associazione dei quali dovrà in qualsiasi momento poter relazionare la Presidenza;
 - La cura e la regolare tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni dell'Unione;
 - La gestione dei pagamenti per conto dell'Associazione disponendo, a tal fine del relativo potere di firma comunicato ai soggetti interessati (banche, istituzioni, ecc...).
 - La gestione e la relativa annotazione contabile delle somme che pervengono a qualsiasi titolo all'Associazione;
 - La redazione di tutti i documenti contabili dell'Associazione fino alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da formalizzare poi con i membri del Collegio dei Revisori dei Conti prima della relativa approvazione in sede congressuale.

Art. 37–UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

L'attività editoriale e comunicativa dell'Associazione, sotto ogni forma (cartacea o web) è sotto la primaria e diretta responsabilità del Presidente Nazionale. L'Associazione ha un dominio Internet ed un suo sito internet all'indirizzo www.unsi.it e svolge parte delle sue attività associative anche sui canali social. La gestione del sito e dei social network è affidata al responsabile di ufficio stampa e comunicazione nominato dal Presidente Nazionale, con responsabilità tecnica per la gestione ed il funzionamento degli spazi impegnati in rete, in armonia con la legge vigente in materia, con lo Statuto ed il Regolamento UNSI. La scelta e il rinnovo dell'hosting e dei servizi annessi è di primaria competenza.

Art. 38 - DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ORGANO DI INFORMAZIONE DELL'UNIONE

1. E' nominato dal Congresso Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.
2. L'attività del Direttore responsabile e del corpo redazionale non è retribuita.

Art 39 – DAME UNSI

1. Le Dame UNSI sono organizzate in nuclei sezionali.
 2. Il Presidente Nazionale sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale nomina la Coordinatrice nazionale.
 3. La Coordinatrice presenta un programma di attività associative che dovrà essere ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale, è:
 - responsabile di tutte le iniziative sviluppate in nome e per conto dell'UNSI;
 - sviluppa e coordina le iniziative tra le varie sezioni in stretta collaborazione con i rispettivi Presidenti;
- Il Regolamento disciplina la costituzione di nuclei e le modalità operative. Art.37) Regolamento.

Art. 40 - COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel quadro delle attività finalizzate alla diffusione degli ideali associativi e per incrementare ogni anno le fila dei nuovi associati, il Presidente Nazionale può nominare suoi delegati, in veste di Commissari Straordinari ai quali viene affidato il compito di costituire nuove Sezioni e promuovere le attività associative in località che ne siano ancora sprovviste.

La carica di Commissario Straordinario decade alla costituzione della prima Assemblea degli Associati ed alla elezione del Relativo Consiglio Direttivo Nazionale di Sezione;

Il regolamento disciplina le procedure per la costituzione di Sezioni.

La figura del Commissario Straordinario potrà essere utilizzata, secondo le modalità fissate dal Regolamento Art.38) anche per intervenire nella gestione di particolari problematiche o contenziosi tra sezioni periferiche e sede nazionale, con funzioni di composizione del problema o riorganizzative.

TITOLO III - capo 3° - ORGANI E CARICHE SOCIALI PERIFERICHE

Art. 41 - LA SEZIONE

1. La Sezione è l'organo associativo di base attraverso la quale si realizza l'attività dell'Unione.

Essa:

- può essere costituita a condizione vi siano un minimo di 15 soci di cui 12 effettivi e tre simpatizzanti ;
- è costituita nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari su autorizzazione del Presidente Nazionale e ratificata dal primo Consiglio Direttivo Nazionale che ne stabilisce la giurisdizione territoriale;
- gode di autonomia amministrativa;
- si obbliga, non appena completate le attività di costituzione ed entro la prima riunione utile, ad incassare le quote di spettanza della sede nazionale nella misura da questa stabilita. Sul piano operativo dipende dall'organizzazione centrale cui invia, entro il mese di marzo di ogni anno, una dettagliata relazione delle attività svolte ed il programma per l'anno corrente;
- deve essere intitolata al nome di un eroico Sottufficiale, possibilmente originario del luogo che abbia acquisito meriti eccezionali tali da portare lustro alla categoria dei Sottufficiali;
- su autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, eccezionalmente, può essere intitolata a militari riconosciuti quali vittime del dovere o del terrorismo e caduti nell'adempimento del proprio dovere.
- è autorizzata dal Presidente Nazionale all'utilizzo del logo e dei simboli appartenenti all'UNSI. Detti simboli non appartengono alla Sezione, ma sono di proprietà esclusiva della Presidenza Nazionale che ne concede l'utilizzo e alla quale ritornano in caso di cessazione dell'attività a qualunque titolo essa avvenga (cessazione, scioglimento, ecc...). La Sezione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dovrà personalizzare la bandiera con una fascia che rechi il nome del sottufficiale al quale è intitolata la Sezione

Art. 42 - ORGANI E CARICHE DELLA SEZIONE

1. Organi e cariche della Sezione sono previsti dal presente Statuto ed assolvono, nell'ambito della propria giurisdizione, funzioni in tutto analoghe a quelle similari degli organi centrali;
2. In particolare, l'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano – nei limiti stabiliti dallo Statuto - cui spettano le decisioni per il raggiungimento, a livello locale, dei fini statutari.

Essa:

- assicura la partecipazione attiva del socio alla vita democratica dell'Unione;
- è convocata dal Presidente di Sezione almeno una volta all'anno;

è valida:

- a. in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei soci effettivi;
 - b. in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci effettivi presenti;
- esamina ed approva la relazione del Presidente, i bilanci consuntivo e preventivo ed eventuali altri argomenti iscritti all'Ordine del Giorno;
 - è presieduta da un Socio designato, a maggioranza semplice, dagli intervenuti;
 - prima della riunione del Congresso Nazionale delibera sulla relazione del Presidente Nazionale, sui bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione e sui restanti argomenti posti all'Ordine del Giorno dei lavori congressuali inoltrando le eventuali osservazioni e proposte;
 - delibera la nomina del Delegato più idoneo alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno del Congresso Nazionale;
 - elegge e nomina, nel proprio ambito, le cariche sezionali.

Le deliberazioni sono valide:

- ✓ in prima convocazione, a maggioranza semplice degli aventi diritto;
- ✓ in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

TITOLO III - capo 4° - RADUNI – MANIFESTAZIONI - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI - SIMILARI INTERNAZIONALI

Art. 43 - RADUNI - MANIFESTAZIONI

1. Il raduno è l'incontro di due o più Sezioni a scopo sociale, patriottico e di amicizia solidale. Esso favorisce la reciproca conoscenza ed è stimolo a meglio servire la categoria dei Sottufficiali.
2. La partecipazione della Presidenza Nazionale o di Sezioni a cerimonie e manifestazioni patriottiche, a fianco dei Militari in armi e delle rispettive famiglie, cementa il vincolo di solidarietà fra il personale in congedo e quello in servizio e rinsalda i legami fra l'Unione e la società; Sviluppa altresì attività di sensibilizzazione mirata ad avvicinare i giovani ai valori etici insiti nelle Forze Armate e nei Corpi Armati Italiani.
Tale partecipazione deve avvenire nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero della Difesa e dai Comandi Militari locali.
3. L'organizzazione di cerimonie e manifestazioni da parte della Presidenza Nazionale e di singole Sezioni o di più Sezioni riunite è disciplinata da apposito Regolamento.ART.REG.44)

Raduni e manifestazioni a carattere interregionale sono promosse dal Presidente Nazionale di concerto con il Consiglio Direttivo Nazionale e possono essere affidate, per l'organizzazione, a singole o a più Sezioni.

Art. 44 - RAPPORTI CON ORGANIZZAZIONI SIMILARI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

L'UNSI può aderire, in condizioni di assoluta parità, nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato e la collaborazione con il Ministero della Difesa, ad organizzazioni internazionali fra Sottufficiali.

Tali adesioni debbono essere subordinate, prima di tutto, a:

- a. favorevole valutazione degli Statuti di tali organizzazioni;
- b. esame dei benefici morali e sociali che ne possono discendere;
- c. valutazione dei conseguenti oneri finanziari e sostenibilità degli impegni che ne derivano;
- d. approvazione congressuale.

TITOLO IV A) – AMMINISTRAZIONE

Art. 45– AMMINISTRAZIONE E PROVENTI

I Proventi sono la principale fonte strumentale per il raggiungimento degli scopi dell'Unione fissati dallo Statuto.

L'attività si sostiene mediante:

- ✓ Le quote sociali;
- ✓ Le contribuzioni volontarie di iscritti o di soggetti terzi;
- ✓ Il ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio;
- ✓ Gli eventuali contributi ministeriali.

Art. 46 – ANNO FINANZIARIO – RENDICONTO GESTIONE

1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo economico-patrimoniale, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, sono sottoposti all'approvazione del Congresso Nazionale.
3. Le Sezioni inviano alla Presidenza Nazionale, per informazione, il proprio rendiconto di gestione annuale entro il mese di marzo.
4. La gestione dei fondi dell'Unione, a livello nazionale e delle Sezioni a livello locale, è di competenza dei rispettivi Consigli Direttivi.

TITOLO IV B) – DISCIPLINA

Art. 47– CONDOTTA DISCIPLINARE – GENERALITÀ

1. L'osservanza delle norme Statutarie e Regolamentari e la leale ed efficace collaborazione per il raggiungimento delle finalità associative, non costituiscono motivi sufficienti per meritare particolari apprezzamenti e/o riconoscimenti.
2. L'inosservanza debitamente rilevata e contestata delle norme statutarie e/o regolamentari e comportamenti non consoni alla dignità associativa, anch'essi debitamente rilevati e contestati, sono passibili di sanzioni disciplinari.
3. Il Regolamento disciplina nel dettaglio l'applicazione del presente articolo. Artt.49) e segg.

Art. 48 - SANZIONI

1. Il Socio può essere:
 - a. ammonito;
 - b. censurato per iscritto;
 - c. sospeso fino ad un massimo di un anno;
 - d. espulso
 - e. revocato dalla carica, qualora ne ricopra una;
2. La Sezione può essere:
 - a. censurata;
 - b. commissariata
 - c. sciolta. In questo specifico caso, è fatto obbligo alla Sezione provvedere a consegnare la sua bandiera al Museo delle Bandiere esistente presso la sede legale dell'Associazione, in Comune di Valvasone Arzene (PN)

Art. 49- RICORSI

1. Contro ogni tipo di sanzione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nei termini temporali previsti e secondo le procedure riportate nel Regolamento. Art.26)
2. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
3. L'eventuale promozione di un'azione legale in sede giudiziaria determinerà l'immediata decadenza, da qualunque ruolo ricoperto all'interno dell'Associazione, con la conseguenza di non poter essere più essere riammessi ad essa.

TITOLO V – PUBBLICAZIONI

Art. 50 - STAMPA ASSOCIATIVA

1. La stampa associativa è il mezzo ufficiale per divulgare e sostenere le idee che sono alla base dello stesso essere associati.
2. Essa deve essere sostenuta da tutti gli iscritti che sono chiamati a collaborare con scritti, segnalazioni, immagini che consentano di diffondere lo spirito di corpo e associativo della categoria dei Sottufficiali.
3. La Presidenza Nazionale pubblica il periodico “Sentiero Tricolore” organo ufficiale di informazione associativa sia in formato cartaceo che on line. Della sua gestione finanziaria è responsabile il Presidente Nazionale.
4. I costi editoriali sono sostenuti da una aliquota sociale e da eventuali contributi dei Soci, che all'occorrenza possono essere integrati dalla Presidenza Nazionale e sostenuti da eventuali sponsor e/o contributi di Enti pubblici.

Art. 51 - DIFFUSIONE DEL PERIODICO DELL'UNSI

1. Il periodico “Sentiero Tricolore” viene inviato a tutte le Autorità dello Stato ed agli alti Comandi Militari centrali delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.
2. Deve essere sempre curata, in special modo, la diffusione presso tutte le Scuole di Formazione dei Sottufficiali allo scopo di far conoscere la realtà associativa e le problematiche della categoria nonché per promuovere attività di sensibilizzazione propedeutica ad una eventuale iscrizione volontaria.

Art. 52 - PUBBLICAZIONI A CURA DELLE SEZIONI

1. Le Sezioni possono richiedere alla Presidenza Nazionale, previo esame e consenso del Consiglio Direttivo Nazionale, l'autorizzazione alla pubblicazione di news letters dedicate esclusivamente alle attività associative territoriali e distribuite ai propri associati.
2. Ferme le verifiche e le autorizzazioni ad intraprendere a livello locale tali iniziative, le

Sezioni rimarranno interamente responsabili dei contenuti, degli scritti e delle immagini pubblicate e divulgate.

Art. 53 – SITO INTERNET

L'Associazione è presente in rete con il suo sito internet all'indirizzo www.unsi.it – Unione Nazionale Sottufficiali Italiani e all'interno del social network.

Il Presidente Nazionale o, in caso di impedimento o temporanea indisponibilità, il Vicepresidente Vicario, sono responsabili dei contenuti pubblicati. A loro compete il diritto di impedire la pubblicazione di contenuti contrari alle norme statutarie, regolamentari o in conflitto con le disposizioni di legge vigenti. Tuttavia, ove venga autorizzata la pubblicazione di contenuti testuali, fotografici o contenenti riferimenti ad altri siti, a pagine o ad ambiti comunque esterni, nessuno escluso, l'autore se ne assume diretta e completa responsabilità. Quanto pubblicato negli spazi sopra indicati ha carattere ufficiale.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 - INTERPRETAZIONE E MODIFICHE NORME STATUTARIE

1. Proposte di modifica alle norme statutarie possono essere formulate, per iscritto ed adeguatamente motivate, da qualsivoglia carica associativa nazionale o di Sezione. Le proposte dovranno essere inviate al Presidente Nazionale che, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, provvederà a recepire un parere del Collegio dei Probiviri per la successiva presentazione al Congresso Nazionale dei Delegati in sessione straordinaria. Le sue deliberazioni saranno vincolanti per tutti gli organi associativi.
2. In tutti i casi di incertezza, l'interpretazione autentica e vincolante delle norme statutarie e regolamentari spetta al Collegio dei Probiviri.

Art. 55 – REGOLAMENTO

Le norme applicative sono contenute nel Regolamento che dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 56 - SCIoglimento DELL'UNIONE E DELLE SEZIONI

1. L'Unione può essere sciolta con deliberazione del Congresso Nazionale convocato appositamente in seduta straordinaria.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Anche le Sezioni possono essere sciolte sia in forza di sanzione disciplinare sia per perdurante inoperosità e/o assenza dai Congressi Nazionali ovvero per libera decisione degli associati appositamente convocati in assemblea.
4. Il Regolamento disciplina nel dettaglio l'applicazione del presente articolo. Art.56

Art. 57 – RINVIO A NORME DI LEGGE

1. Quanto non previsto dal presente Statuto deve intendersi disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 58 – SOSTITUZIONE

1. Il presente Statuto dell'Unione Nazionale dei Sottufficiali Italiani è stato approvato dal XXVII° Congresso Nazionale dei Delegati che si è svolto dal 15 al 19 ottobre 2022 a Viterbo (VT) - Allegato "C" del Verbale UNSI n. 6/2022 che consta di 58 articoli ed è trascritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Pordenone in data 14 dicembre 2022 (Uff. territoriale del Governo protocollo n. 0065047/Area4/datato 14.12.2022).